



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RAVENNA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FAZZINI | CARLA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | COTTIGNOLA | PIETRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | RICCI | FILIPPO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 425/2016 depositato il 24/11/2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 11691 I.C.I. 2011 contro:

difeso da:
ZANASI AVV. MARCO
VIA GANACETO N.154 41121 MODENA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
RAVAGLIA DOTT. NICOLA
VIA F MORVILLO 11 48011 ALFONSINE RA

- sul ricorso n. 426/2016 depositato il 24/11/2016
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 11692 IMU 2012 contro:

difeso da:
ZANASI AVV. MARCO
VIA GANACETO N.154 41121 MODENA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 425/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/06/2017 ore 11:00

N°

246/3/17

PRONUNCIATA IL:

14 GIU. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 LUG. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Anna Veronesi



(segue)

proposto dal ricorrente:

difeso da:

RAVAGLIA DOTT. NICOLA
VIA F MORVILLO 11 48011 ALFONSINE RA

- sul ricorso n. 427/2016
depositato il 24/11/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 11693 IMU 2013
contro:

difeso da:

ZANASI AVV. MARCO
VIA GANACETO N.154 41121 MODENA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

RAVAGLIA DOTT. NICOLA
VIA F MORVILLO 11 48011 ALFONSINE RA

- sul ricorso n. 428/2016
depositato il 24/11/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 11694 IMU 2014
contro:

difeso da:

ZANASI AVV. MARCO
VIA GANACETO N.154 41121 MODENA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

RAVAGLIA DOTT. NICOLA
VIA F. MORVILLO 11 48011 ALFONSINE RA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 425/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

14/06/2017 ore 11:00

La ricorrente ha impugnato con distinti ricorsi riuniti gli atti di diniego di rimborso ICI e IMU per gli anni dal 2011 al 2014 esponendo di aver presentato, il 16.11.15, domanda di accatastamento rurale dell'impianto fotovoltaico posseduto dalla società e utilizzato per attività agricola connessa, con effetti retroattivi, e di aver presentato richiesta di rimborso ICI per le annualità 2011- 2014, il tutto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 24.4.15.

Sostiene che ricorrono tutti i presupposti per ottenere il rimborso, in quanto:

- la società rispetta i requisiti previsti per le società agricole, essendo volta esclusivamente alle attività finalizzate alla coltivazione del fondo e connesse, come previsto dall'art. 2135 c.c.;
- la denominazione sociale contiene l'indicazione "società agricola";
- la società nel 2011 ha svolto attività agricola di preparazione del terreno, attività propedeutica alla lavorazione del fondo per gli anni futuri, nonché attività connessa di produzione di energia fotovoltaica per €. 197.649,92;
- nell'anno 2012 ha svolto attività di produzione di grano, per un importo di €. 2.643,82, e attività connessa di produzione di energia fotovoltaica con l'impianto di potenza di 998,16 KW;
- nell'anno 2013 ha prodotto sorgo per €. 2.948,05 ed energia con lo stesso impianto;
- nell'anno 2014 ha prodotto grano per €. 6.114,31 ed energia con lo stesso impianto;
- in ogni caso l'attività connessa di produzione di energia è esercitata con l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse impiegate normalmente nell'attività agricola, ovvero con un impianto ubicato sui terreni agricoli di proprietà della società, i medesimi beni (trattore ecc.) vengono impiegati per la coltivazione del fondo e per la produzione di energia;
- come indicato dalla Corte Costituzionale, la produzione di energia è da considerare attività agricola connessa senza limiti di natura quantitativa;
- il termine di legge per la presentazione della domanda di variazione con effetti retroattivi nel caso di specie non poteva essere considerato valido, fondandosi la richiesta di rimborso su una sentenza della Corte Costituzionale pronunciata anni dopo.

Ciò premesso la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la condanna della convenuta al pagamento del rimborso, con vittoria di spese.

Si è costituita chiedendo il rigetto dei ricorsi e deducendo:

- che la domanda di variazione della categoria catastale in D/10 con efficacia retroattiva quinquennale, presentata dalla società il 16.11.15, è stata respinta dall'Ufficio del Territorio, circostanza dirimente per il rigetto dei ricorsi qui proposti;
- che, in ogni caso, la sentenza della Corte Costituzionale era stata interpretata in modo non corretto dal contribuente, posto che la corretta interpretazione era nel senso che l'attività agricola deve essere "prevalente" rispetto alla produzione di energia, e nel caso di specie tale prevalenza era insussistente.

Osserva la Commissione che questione dirimente per la reiezione del ricorso è il rigetto della domanda presentata il 16.11.2015, che impone di considerare l'immobile come D1; in ogni caso, non appare corretta l'interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale data dal contribuente e posta a fondamento del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la

R.G. 425-426-427-428/2016



giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria; mancando un limite quantitativo il regime fiscale di favore per le imprese agricole dovrebbe applicarsi, come nella vicenda al vaglio della Commissione, anche verso soggetti economici che, a fronte di un'attività agricola assolutamente marginale, ottengono ricavi notevolmente maggiori dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. La Commissione Tributaria siciliana rileva che l'applicazione del regime fiscale di favore aveva comportato, nel caso de quo, un debito per imposta sul reddito delle società (IRES) assolutamente irrisorio (pari ad appena euro 687,00 per l'anno 2011 e euro 349,00 per l'anno 2010), pur in presenza di ricavi di diversi milioni di euro derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, in palese contrasto con i principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., con quelli di uguaglianza e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 Cost. e con il principio della capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost.; riteneva la Commissione che le disposizioni censurate non erano suscettibili di interpretazioni adeguatrici costituzionalmente orientate, attesa la carenza di qualsivoglia indicazione su un eventuale limite alla qualificazione – come attività connessa a quella agricola – della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione così motivando: *“La Commissione tributaria provinciale di Agrigento ritiene che alla stregua della disciplina vigente la srl possa optare per il regime impositivo di favore, cui all'art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, d'ora in avanti, «TUIR», per il reddito derivante dall'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche. 4.2.– La disciplina della materia è anzitutto contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d, f, g, l, e e, della L. 7 marzo 2003, n. 38), che individua le società agricole come quelle che «hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile»; e tali attività, ai sensi del primo comma della norma richiamata, sono «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse». L'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, poi, individua tra le attività connesse anche «[...] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, [...]» e aggiunge che esse si considerano produttive di reddito agrario. 4.3.– Il legislatore si preoccupa, peraltro, di perimetrare la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della «prevalenza» dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest'ultima non vi è una espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423. Difatti, la norma base della materia, non a caso richiamata sia da questo comma che dall'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, è l'art. 2135 del codice civile. È la norma codicistica che individua in termini generali la categoria, specificando, al terzo comma, che si intendono connesse: «le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata [...]». Ebbene, l'attività di cui è questione è appunto da qualificarsi come «attività dirett[a] alla fornitura di beni» e, quindi, per essa vale il requisito della «utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate*



nell'attività agricola». In particolare, quello che qui viene in evidenza è il fondo, quale «risorsa» primaria dell'impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare «normalmente impiegat[a]» nell'attività agricola. Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola. Erra dunque il giudice rimettente nel negare che sia richiesto il requisito della prevalenza nei sensi indicati e pertanto le censure sollevate, in quanto si fondano su un erroneo presupposto interpretativo, vanno dichiarate non fondate.»

La lettura della sentenza rende priva di fondamento la tesi del ricorrente; le stesse affermazioni contenute nel ricorso consentono di ritenere che nel caso di specie l'attività agricola sia del tutto marginale, in alcuni anni praticamente assente, a fronte di una costante, consistente e redditizia attività di produzione di energia fotovoltaica; come osservato proprio dalla CTP di Agrigento, nella sentenza che ha chiuso il processo che ha dato origine alla questione di costituzionalità, il legislatore delimita la categoria delle attività connesse (tra cui la produzione di energia) ricorrendo al principio della prevalenza dell'attività propriamente agricola su quella complessiva dell'impresa; nel caso della società ricorrente, la "vocazione agricola" della società, ridotta al minimo come indicato nei ricorsi stessi, non può certo considerarsi prevalente.

I ricorsi vanno respinti; le spese di lite seguono la soccombenza.

La Commissione

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in €. 3.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Ravenna il 14.6.2017.

Il Presidente Estensore
Dot.ssa Carla Fazzini

